

Corso di formazione

LE TRATTE. Elementi di comprensione e strumenti di intervento


I SISTEMI DI ACCOGLIENZA E I RIFERIMENTI NORMATIVI

a cura di Luca BETTINELLI



Caritas
Ambrosiana

Milano, 3 ottobre 2018



PREMESSE:



Caritas
Ambrosiana

PREMESSA: ALCUNI FATTI SIGNIFICATIVI

30 agosto 2008
accordo con la
Libia e «politica dei
respingimenti»


2011
Primavera arabe

3 ottobre 2013
Naufragio
Lampedusa

18 ottobre 2013
Operazione Mare
Nostrum

da Novembre 2014
Operazione Triton
e missioni
successive

oggi




Caritas
Ambrosiana

Dati 2018 al 31 agosto

PREMESSA: LE DECISIONI DI I ISTANZA

Anno	fino al 2015*	2016	2017	2018***	TOTALE
Rifugiati	24.685	4.940	6.854	4.353	40.832
Protezione Sussidiaria	45.297	11.200	5.796	2.614	64.907
Motivi umanitari	82.761	18.801	19.541	16.761	137.864
Rigetti	113.685	55.425	47.839	37.302	254.251
Irreperibili	24.720	0	0	0	24.720
altro**	8.221	107	173	705	9.206
totale	299.369	90.473	80.203	61.735	531.780

Anno	fino al 2015*	2016	2017	2018
positive	51%	38,7%	40,1%	38,4%
negative	49%	61,3%	59,9%	61,6%



PREMESSA: PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TRATTA

**PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**

TRATTA



Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24

Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.


Art. 10

Disposizioni di rinvio

1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
3. ...



PREMESSA: PROTEZIONE INTERNAZIONALE E ACCOGLIENZA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE



caritas

Caritas
Ambrosiana

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, articolo 10, comma 3

lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge

Legge 24 luglio 1954, n° 722 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951”*

Legge 14 febbraio 1970, n° 95 *“Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione”*

Decreto Legge 30 dicembre 1989, n° 416 *“Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. disposizioni in materia di asilo”*

Legge 28 febbraio 1990, n° 39 *“Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 30 dicembre 1989, n° 416 recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. disposizioni in materia di asilo”*



NORMATIVA DI RIFERIMENTO: QUALIFICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 Novembre 2007, n. 251

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

e successive modificazioni



NORMATIVA DI RIFERIMENTO: PROCEDURE

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

*e successive modificazioni, introdotte da **9 provvedimenti legislativi** successivi, tra cui*

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24

Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI



NORMATIVA DI RIFERIMENTO: PROCEDURE

Viene introdotto il comma 3-bis all'articolo 32 del DLGS 25/08 che statuisce

«La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale»



NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ACCOGLIENZA

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

*e successive modificazioni, introdotte da **4 provvedimenti legislativi** successivi*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ACCOGLIENZA

Art. 17.

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TRATTA



caritas

Caritas
Ambrosiana

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (**art. 18**)

LEGGE 11 agosto 2003, n. 228

Misure contro la tratta di persone (**art. 13**)

LEGGE 2 luglio 2010, n. 108

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno





DEFINIZIONI



Caritas
Ambrosiana

Decreto Legislativo 19 Novembre 2007, n. 251

“Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) "protezione internazionale": lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h)

...

e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

...

g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria": cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese



Decreto Legislativo 19 Novembre 2007, n. 251

“Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”

Art. 14.

Danno grave

1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale



DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Art. 5, comma 6

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Art. 32, comma 3

3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.






IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA IERI E OGGI




Caritas
Ambrosiana

ACCOGLIENZA E SOGGIORNO: OGGI



Il sistema di accoglienza è articolato in **2 fasi** che seguono alle attività di soccorso e primissima accoglienza




I accoglienza: finalizzata all'identificazione delle persone, allo screening sanitario e alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale



II accoglienza: finalizzata all'avvio all'autonomia e all'inclusione sociale delle persone accolte



ACCOGLIENZA E SOGGIORNO: DOMANI(?)



Attività di soccorso e primissima accoglienza



accoglienza finalizzata all'identificazione delle persone, allo screening sanitario, alla formalizzazione e all'esame della domanda di protezione internazionale (*per i richiedenti asilo*)



accoglienza finalizzata all'avvio all'autonomia e all'inclusione sociale delle persone accolte (*solo in caso di riconoscimento di protezione internazionale e MSNA*)



DLGS 142/2015

art. 8 - Sistema di accoglienza

1. *Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, ~~e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui all'articolo 14.~~*

2. *Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563*



Art. 14.

Modalità di accesso al sistema di accoglienza

1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del ~~Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1 septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 sexies presente decreto.~~





LE NUOVE DISPOSIZIONI



Caritas
Ambrosiana

MOTIVI UMANITARI

Sono abrogate le disposizioni che prevedevano la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per generici - e quindi omnicomprensivi - motivi umanitari (in particolare l'art. 5, comma 6 TUI) e sono state introdotte (o rese applicabili) 5 ipotesi specifiche

- **PROTEZIONE SPECIALE** (domanda di protezione internazionale)
- **CASI SPECIALI** (art. 18 TUI, vittime di violenza domestica)
- **CURE MEDICHE** per quelle situazioni in cui il Questore, applicando il divieto di espulsione ex art. 19, comma 2 TUI per ragioni di salute, rilascia un permesso di soggiorno;
- **CALAMITÀ** introdotto dal nuovo art. 20-bis TUI
- **ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE**

Norme transitorie

Alla scadenza i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base della decisione della commissione Territoriale potranno chiedere un permesso di soggiorno per **PROTEZIONE SPECIALE** che verrà rilasciato previo parere positivo della CT stessa



PROTEZIONE SPECIALE

DURATA	14 anno
LAVORO	SI
ASS. SANITARIA	non specificato
CONVERSIONE	NO

CASI SPECIALI

DURATA	6 mesi o 1 anno
LAVORO	SI
ASS. SANITARIA	SI
CONVERSIONE	SI

CURE MEDICHE

DURATA	variabile ma < 1 anno
LAVORO	SI
ASS. SANITARIA	non specificato
CONVERSIONE	NO



caritas

Caritas
Ambrosiana

ATTI PARTICOLARE VALORE CIVILE

DURATA	2 anni
LAVORO	SI
ASS. SANITARIA	non specificato
CONVERSIONE	SI

CALAMITÀ

DURATA	6 mesi
LAVORO	SI
ASS. SANITARIA	non specificato
CONVERSIONE	NO



caritas

Caritas
Ambrosiana

TRATTA

Novità:

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18 TUI riporterà la dicitura **CASI SPECIALI**

La medesima dicitura riporteranno i permessi di soggiorno rilasciati a seguito di violenza domestica, riduzione in schiavitù e nelle ipotesi di sfruttamento lavorativo

ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Novità:

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo **NON consente** più l'iscrizione anagrafica



LO SPRAR

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Novità:

Viene destinato all'accoglienza dei **soli TITOLARI di protezione internazionale** (*status di rifugiato e titolari di protezione sussidiaria*) e dei **MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**, per tale motivo viene rinominato come

Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati

...conseguentemente probabile ridimensionamento del sistema



Norme transitorie

I titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari attualmente accolti in un centro afferente allo SPRAR potranno permanere nella struttura fino allo scadere del periodo di accoglienza e comunque non oltre la scadenza del progetto

I richiedenti protezione internazionale attualmente accolti in un centro afferente allo SPRAR potranno permanere nella struttura fino alla scadenza del progetto in corso



DOMANDE?



Caritas
Ambrosiana